PROPOSTA DI LEGGE

Istituzione del programma nazionale per la copertura assicurativa

dei danni da calamità naturali ad edifici privati

d'iniziativa del deputato

MICHELA ROSTAN

Onorevoli colleghi!

Si avverte ormai da più parti la necessità di definire un sistema di garanzie e di coperture che tuteli il patrimonio abitativo ai danni economici derivanti dalle calamità naturali, cioè da eventi catastrofici che possono mettere a dura prova la tenuta di città e insediamenti abitativi.

Sappiamo che fino a oggi si è ritenuto toccasse esclusivamente allo Stato il compito di supportare economicamente i danni subiti con eventi catastrofali, con risultati non sempre brillanti: stanziamenti insufficienti, ritardi nell'erogazione, problemi burocratici e di coperture, con difficoltà nella determinazione del costo degli interventi e per la loro ripartizione nel tempo.

Quando parliamo di eventi catastrofici ci riferiamo a quel catalogo di avvenimenti come alluvioni, frane, terremoti che, purtroppo, nel nostro Paese si succedono spesso. Tra il 1900 e il 2002 l'Italia ha registrato circa 29.000 alluvioni in 14.000 siti: numeri del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).Inoltre, fra il 1950 e il 2012, sono stati registrate almeno 1.061 frane con vittime in 962 località e almeno 672 inondazioni con vittime in 563 località. In questo periodo, il numero complessivo di morti, feriti e dispersi provocato da eventi idrogeologici è stato di oltre 9.000; sfollati e senza dimora sono stati oltre 700.000.

Secondo l'Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE) e il Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio (CRESME) (ANCE/CRESME, 2012), nei 68 anni fra il 1944 e il 2011 il danno complessivo prodotto da terremoti, frane e alluvioni in Italia ha superato i 240 miliardi di euro, con una media di 3,5 miliardi di euro l'anno.

In Italia, secondo l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e il CRESA, le unità abitative sono circa 27 milioni, per un valore di ricostruzione stimabile intorno ai 3.900 miliardi di euro.

È evidente che occorre un cambio di passo nelle politiche risarcitorie. Non tutto si può caricare sullo Stato, va organizzato un programma organico e articolato con più soggetti. Un sistema di coperture assicurative o di garanzie contro le catastrofi naturali a favore del patrimonio abitativo civile, che si affianchi allo Stato. In questo senso diversi sono stati i tentativi, negli ultimi anni, di legiferare sulla materia. Senza però che mai sin andasse a buon fine. Eppure molti paesi nel mondo hanno affrontato il tema con modalità innovative: basti pensare alla Francia, alla Spagna, al Belgio, al Regno Unito, agli Stati Uniti d'America.

La presente proposta di legge vuole organizzare una ripartizione dei ruoli per la copertura assicurativa e per il finanziamento dei rischi da calamità naturali, che potrebbe prevedere tre livelli d'intervento:

1) il primo assicurativo privato, tramite le singole imprese di assicurazione, e/odei consorziobbligatori cui aderiranno le compagnie di assicurazione operanti in Italia ed autorizzate per le assicurazioni incendio e scoppio dei corpi di fabbricati che non intendessero prestare la singola garanzia in via diretta.

2) il secondo riassicurativo, che potrà essere delegato al consorzio assicurativo per il trasferimento di una parte del rischio assunto dal consorzio stesso e/o compagnie di riassicurazione operanti nel territorio nazionale, censite ed autorizzate da IVASS (secondo livello di copertura che interverrà se sarà insufficiente il primo livello o comunque a valore a nuovo);

3) il terzo statale, un livello di copertura che interverrà se sarà insufficiente il secondo livello) con un fondo di garanzia appositamente istituito con un limite di esposizione massima, a cui concorrerebbero sia i privati che il Pubblico, aggiornabile nel tempo.

Al primo livello di copertura contribuiranno i cittadini proprietari di immobili privati (sono esclusi dall'assicurazione gli immobilinascenti abusivi, o con abusi edilizi sopravvenuti, se non condonati), con il pagamento di un costo annuo obbligatorio (premio assicurativo), basato sulla pura mutualità per categorie di immobili secondo la destinazione d'uso, per i sinistri derivanti da calamità naturali individuate da decreto attuativo da ritenere a carico di IVASS. Il premio imponibile potrà essere integralmente detraibile dalla dichiarazione dei redditi o compensare debiti di qualsiasi tipo e usufruire di un'imposta assicurativa agevolata.

La garanzia assicurativa, a discrezione delle imprese di assicurazione,potrà prevedere una franchigia o uno scoperto per i danni di lieve entità, che rimarrà a carico degli assicurati. Tale meccanismo, oltre a mitigare i costi delle coperture, ha il vantaggio di responsabilizzare l'assicurato nella prevenzione e nel contenimento dei danni.

La formula assicurativa da utilizzare per gli immobili da assicurare sarà a valore a nuova onde garantire l'intero importo necessario alla ricostruzione dell'immobile, con l'applicazione delle tabelle dei valori di ricostruzione elaborate dal comitato tecnico.

Sarà altresì aperto un fondo di garanzia per gli eventi catastrofali, questo fondo opererà attraverso il Consap, viene inizialmente dotato della somma di € 200.000.000,00 da parte dello Stato, l'alimentazione continua del fondo sarà sottoscritta direttamente dalle imprese assicurative che immetteranno il 5% delle somme incassate per il premio puro dai privati, tale importo potrà essere incluso nel premio complessivo sia nella formula dell'omnicomprensività, sia in voce aggiunta al premio puro da pagare.

In caso di sinistro, La valutazione del danno sarà esperita direttamente da periti non auto iscritti ad un ruolo speciale per i danni catastrofali tenuto dal Consap che, attraverso un idoneo sistema informatico, garantiranno ai cittadini un tempestivo intervento e la congruità della valutazione del danno per il suo successivo risarcimento, contenendo i costi e accelerando il processo di liquidazione. Le assegnazioni degli incarichi saranno formalizzate direttamente dal Consap coadiuvato dalle organizzazioni peritali maggiormente rappresentative dei periti iscritti al ruolo speciale per danni catastrofali al patrimonio edilizio privato. Il Consap è tenuto alla distribuzione degli affidamenti dei primi incarichi per la stima dei danni entro il decimo giorno successivo alla dichiarazione di danno catastrofale da parte delle autorità preposte.

Anche l'efficacia della garanzia sarà sottoposta alla dichiarazione dello stato di emergenza da calamità naturale da parte dello Stato ovvero di un ente preposto quale, ad esempio, la protezione civile.

Per la valutazione dell'efficacia degli interventi, la congruità delle somme, la liquidazione degli importi e delle parcelle peritali, sarà competente un comitato tecnico che si instaurerà presso il consap. Al comitato tecnico partecipano: Il presidente del Consap, il Direttore generale del Consap, il dirigente del dipartimento interessato, un membro dell'IVASS, due rappresentanti dei consumatori da nominare sulla base dell'effettiva specializzazione in campo assicurativo e risarcimento dei danni, le imprese di assicurazione. Il

comitato tecnico sarà nominato con apposito decreto dal ministero dello sviluppo economico e sottoposto a rinnovo triennale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del programma nazionale di copertura assicurativa per danni da calamità naturali al patrimonio edilizio dei privati).

È istituito il programma nazionale di coperture assicurative al patrimonio edilizio privato e ad esclusiva copertura dei danni derivanti da eventi naturali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dagli Enti competenti. È costituito il fondo di garanzia nazionale obbligatorio per gli interventi sul patrimonio edilizio privato colpito da catastrofi naturali. Èaltresì costituito il Comitato Tecnico per gli interventi finalizzati al risarcimento dei danni subiti ad edifici assicurati, il comitato ha sede presso il Consap e viene rinnovato ogni tre anni da decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Del Programma Nazionale fanno parte il Servizio nazionale della protezione civile, il CNR, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), il Consap. Le Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Lo Stato è garante dell'idoneo funzionamento del programma in tutte le sue estensioni e interviene, in ultima istanza, per i danni derivanti da calamità naturaliin caso di esaurimento del fondo di Garanzia tenuto da ConsapSpA e per le eventuali inadempienze di soggetti privati su cui rivalersi.

È fatto obbligo di assicurare il patrimonio edilizio privato per la specifica copertura dei danni derivanti da calamità naturali. Le imprese di assicurazione potranno offrire tale copertura sia assumendone direttamente l'intero rischio; sia assumendolo in coassicurazione; sia in forma consortile formato da una pluralità di imprese, in tale ultima specie il consorzio dovrà essere registrato presso il ConsapSpA ed approvato da IVASS che ne valuta la stabilità.

Sono sottoposti ad obbligo di assicurazione per danni da calamità naturale, tutti i proprietari di unità immobiliari ad eccezione delle unità che risultassero gravate da abuso edilizio o costruite in carenza delle autorizzazioni previste, o gravate da abuso sorgente successivamente alla data di costruzione, per queste unità non è previsto né l'onere assicurativo né l'indennizzo.

Sono altresì oggetto di obbligo assicurativo tutti i fabbricati privati in pluriproprietà indivisa ed indivisibile (ad esempio i condomini per le parti comuni). In tal caso la responsabilità rispetto all'adempimento spetta agli amministratori, dove esistenti, i quali dovranno produrre non meno di 3 preventivi di spesa da porre in approvazione dell'assemblea condominiale. Nei casi d'assenza dell'amministratore e presenza di parti comuni di proprietà, questa vanno ripartire secondo millesimi ai singoli condomini, ai singoli proprietari l'onere di inclusione dei valori risultanti nella propria quota di proprietà immobiliare.

Non hanno obbligo di assicurazione, da programma nazionale: i mobili, le suppellettili, ed in genere i contenuti delle unità immobiliari; i veicoli in genere, le persone. I valori relativi potranno essere assicurati attraverso estensioni contrattuali e/o contratti separati a discrezione delle singole Imprese che ne garantiscono il rischio.

Sono assicurabili tutti quegli edifici ed unità immobiliari su cui sia stata approvata una procedura di condono. Nei casi in cui l'abuso condonato abbia riguardato la struttura portante dell'immobile la

copertura assicurativa sarà prestata con un sovraprezzo fino al 50% modulabile in relazione alla gravità dell'abuso sanato.

Per tutti gli edifici dotati di rilevatori di staticità in esercizio, il premio assicurativo potrà essere ridotto fino al 30% dell'importo originariamente previsto per la tariffa da applicare.

Art. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) coperture assicurative: l'insieme dei capitali messi a disposizione dalle singole imprese assicuratrici, dai consorzi di Imprese e dalle Coassicurazioni, quali importi di massimo indennizzo;

b) si intendono per calamità naturali: i sismi, le alluvioni, le eruzioni vulcaniche, i fenomeni di bradisismo; le frane, le inondazioni, le esondazioni

c) oggetto della copertura: gli immobili privati;

d) sinistro: il verificarsi del fatto dannoso derivante da calamità naturali individuato da decreto di stato di calamità naturale delle Istituzioni alle quali ne è demandato l'onere e per il quale è prestata la copertura del programma nazionale;

e) danni: i danni diretti e consequenziali derivanti dall'effetto immediato del sinistro, causati esclusivamente ai beni immobiliari oggetto di copertura del programma nazionale;

f) indennizzo: l'importo pagato ai beneficiari dei beni oggetto di copertura del programma nazionale coinvolti nell'evento dannoso

g) premio assicurativo: la somma dovuta alle compagnie di assicurazione quale contributo annuo obbligatorio a carico dei proprietari degli immobili privati;

h) franchigia o scoperto: la somma o la percentuale prestabilita che, per ciascun sinistro, resta a carico dell'assicurato/beneficiario della copertura del programma nazionale.

Art. 3.

(Livelli della copertura del Sistema nazionale).

1. La copertura del programma nazionale è assicurata mediante i seguenti livelli di intervento:

a) l'istituzione un Fondo di garanzia obbligatorio tenuto presso il ConsapSpAcomposto dalla prima dotazione dello Stato di € 200.000.000,00 ed alimentato dal versamento obbligatorio delle imprese di assicurazione e dai consorzi dell'aliquota del 5% dei premi puri incassati. Il fondo garantisce:

1) La tenuta del registro dei periti non auto per danni catastrofali al patrimonio edilizio privato;
2) Il funzionamento del comitato tecnico
3) il pronto intervento dei periti incaricati delle stime dei danni nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale
4) si fa carico dei rimborsi delle spese sostenute dai professionisti e delle parcelle;

5) dell’intervento a favore degli assicurati nei casi in cui un’Impresa assicurativa non faccia fronte agli impegni presi con gli assicurati;
6) dell’azione di rivalsa presso le Imprese inadempienti

Oltre l’esaurimento dei fondi interviene lo Stato.

Art. 4.

(Funzioni del programma nazionale).

1. Nel rispetto delle competenze di ogni soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, Il ConsapSpA nell’attuazione delprogramma nazionale svolge le seguenti funzioni:

a) organizza le attività tra i suoi componenti, monitorandone l'operatività anche attraverso il comitato tecnico;

b) controlla l'andamento dei sinistri e gestisce le attività di valutazione e quantificazione dei danni; trasmette alle Imprese di assicurazione e/o ai Consorzi le valutazioni per la liquidazione dei danni accertando l’effettivo pagamento entro 30 giorni dall’inoltro delle perizie;

c) Riceve dalle imprese di assicurazione gli eventuali rifiuti di indennizzo accertandone le motivazioni

c) organizza un idoneo sistema informatico per la gestione dei sinistri e per i relativi processi peritali, da assegnare agli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi del registro speciale per i danni catastrofali;

d) coordina e fornisce supporto per:

1) la costituzione del fondo di garanzia nazionale assicurativo obbligatorio;

2)facilita la cessione dei rischi alle compagnie di riassicurazione da parte delle imprese di assicurazione e/o consorzi;

e) richiede l'intervento dello Stato in caso di insufficienza dei capitali messi a disposizioni dal medesimo programma nazionale ad esaurimento del fondo di garanzia o insolvenza di impresa assicurativa.

Art. 5.

(Caratteristiche della copertura assicurativa).

1. per la copertura dei danni da calamità naturali agli immobili privati si adotta la forma assicurativa prestata a valore a nuovo. Il danno subìto a seguito del sinistro è indennizzato con la concorrenza massima fino al ripristino completo dell’immobile.

2. Il Programma nazionale fissa i valori medi di ricostruzione per classi o tipologie di immobili privati, di concerto con le associazioni nazionali di categoria dei costruttori edili, tenendo in considerazione le differenze esistenti da territorio a territorio ed unificandone i valori sulle tre macroaree nazionali del Sud Italia, Centro Italia e nord Italia. Le tabelle degli indennizzi medi sono emanate dal comitato tecnico presso il consap e pubblicate sul sito internet dello stesso Consap in forma pubblica.

3. La garanzia assicurativa, in caso di sinistro, può prevedere una franchigia o uno scoperto per i danni di lieve entità che restano a carico dei proprietari degli immobili privati. In tal caso tali somme non possono superare il 10% del valore assicurato e danno luogo ad uno sconto del premio pagato non inferiore al 15%.

Art. 6.

(Premi assicurativi).

1. Il pagamento del premio assicurativo è obbligatorio per tutti i proprietari di immobili privati nel territorio della Repubblica.

2. Il premio assicurativo è unitario per ogni immobile o gruppo di immobili di cui al comma 1 in funzione del massimale di copertura determinato dai costi di costruzione degli immobili pur tenendo conto delle diversità di costo tra aree del nord, del centro e del sud del paese, la tariffa prestata ai proprietari è effetto della piena mutualità tra cittadini assicurati

3. I premi assicurativi sono soggetti ad adeguamento annuale, le Imprese di Assicurazione rinunciano agli adeguamenti nei casi in cui siano offerte coperture pluriennali prescindendo dall'anticipazione o meno del pagamento del premio.

4. Le coperture per danni catastrofali possono essere accese anche in concomitanza all'acquisto dell'immobile, in tal caso, se l'acquisto avviene attraverso l'accensione di un mutuo fondiario, il premio anticipato può essere incluso nel costo complessivo dell'immobile ed inserito nel piano di rientro del mutuo.

5. Il premio assicurativo può essere pagato in unica soluzione o frazionato semestralmente.

6. I premi assicurativi imponibili sono integralmente detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e possono, altresì, essere utilizzati per compensare debiti d'imposta di qualsiasi tipo.

7. Sui premi assicurativi relativi alla sola posta per copertura da danni derivanti da eventi catastrofali non viene applicata alcuna imposta. Qualora associati alla garanzia globale fabbricati a quest'ultima l'imposta viene definita nel 10%

8. previsione per immobili di pregio o storici

Art. 7.

(Efficacia della copertura).

1. L'efficacia della copertura del programma nazionale è sottoposta alla dichiarazione dello stato di emergenza da calamità naturale. Tale dichiarazione deve essere inserita nella G.U. della Repubblica o della Regione a cura degli organi competenti.
2. La garanzia ha piena efficacia a partire dall'orario di sottoscrizione del contratto con il relativo pagamento del premio, o frazione di premio, riportato in quietanza controfirmata dall'assicuratore.
3. Le divergenze eventuali sulle quantificazioni e liquidazione dei danni, in prima istanza, saranno affidate ad un confronto tra le parti in una stanza di conciliazione che sarà organizzata e resa operativa da ConsapSpA, per il cui funzionamento viene demandato all'IVASS la formulazione di un regolamento d'attuazione.

Art. 8.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Servizio nazionale per la protezione civile, l'IVASS, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione della presente legge.

2. I regolamenti di attuazione della legge di competenza dell'IVASS e del MISE sono emanati entro 90 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale
3. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, d'intesa con l'IVASS e con il Consap SpA, provvede ad acquisire e a trasmettere ai Ministeri competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni elemento necessario per la valutazione degli effetti derivanti dall'istituzione del Programma nazionale e in particolare:

a) la mappatura del territorio nazionale in base al grado di rischio di calamità naturali;

b) la stima della platea dei soggetti interessati;

c) i dati percentuali sull'entità dei contributi pubblici già concessi in caso di stato di emergenza dovuto a calamità naturali;

d) la simulazione complessiva dei premi assicurativi per gli immobili privati;

e) le modalità di funzionamento e di gestione delle obbligazioni derivanti dagli eventi catastrofali.